



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO



“FINANZA SOCIALE,
RACCOLTA FONDI E TERZO SETTORE
Le opportunità aperte dalla riforma ”

Dott. Cristian Plebani

Bergamo, 25 maggio 2018

Riforma del terzo settore

PREMESSA - La riforma del terzo settore e la sua attuazione

- Legge delega n. 106/2016;
- Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti legislativi riguardanti:
 - a) la disciplina dell'istituto del cinque per mille (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111);
 - b) la revisione in materia di impresa sociale (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112);
 - c) il Codice del terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).
- I decreti legislativi approvati in attuazione della legge delega rappresentano un rilevante sforzo sistematico operato dal legislatore ed agiscono trasversalmente sia in ambito civilistico sia in quello fiscale.
- L'attuazione completa della riforma è però affidata ad altri passaggi di non secondaria importanza: servono circa 40 atti, fra provvedimenti ministeriali e autorizzazioni dell'Unione Europea, per tradurre in pratica alcune delle nuove disposizioni.

Riforma del terzo settore

Decreti correttivi

Approvati in esame preliminare il 21 marzo 2018 dal Consiglio dei Ministri, recanti disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 sul Codice del Terzo settore, e al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 sulla revisione della disciplina in materia di impresa sociale

Attività di Fundraising e la Riforma

Attività di Fundraising e la Riforma:

- Raccolta Fondi (art. 7)
- Raccolta Fondi e Contributi pubblici (art. 79 c. 4)
- Erogazioni Liberali (art. 83) *
- Titoli di solidarietà (art. 77)
- Social Lending (art. 78)
- Social Bonus (Art. 81) *
- Fondo per il finanziamento ETS (art. 72)
- Le agevolazione per le Imprese Sociali (art. 18 D.Lgs 112/2017)
- Il 5x1000 (d.lgs. 111/2017)

*In vigore dal 01/01/2018 .

Il resto dovrà attendere autorizzazione Unione Europea e operatività RUNTS od altre circoli o decreti ministeriali per l'attuazione o definizione delle modalità)

Attività di Fundraising e la Riforma

Raccolta Fondi (art. 7)

1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Attività di Fundraising e la Riforma

Raccolta Fondi e Contributi pubblici (art. 79 c. 4)

...


4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5:
 - a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Attività di Fundraising e la Riforma

Titoli di solidarietà (art. 77) e Social Lending (art. 78)

- Il titolo IX del CTS è dedicato alla disciplina degli strumenti di finanziamento sociale:
 - titoli di solidarietà (articolo 77)
 - “*social lending*” - forma di prestito personale - (articolo 78).
- Con riferimento ai titoli di solidarietà, al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività istituzionali svolte dagli ETS non commerciali (di cui all’art. 79, comma 5), le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, potranno emettere obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati, non convertibili e non scambiabili, che non conferiscono il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato, nonché certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario.

Attività di Fundraising e la Riforma



Su tali titoli le banche emittenti non potranno applicare le commissioni di collocamento ed avranno l'obbligo di destinare l'intera raccolta agli enti del terzo settore per sostenerne gli obiettivi di solidarietà e utilità sociale.

Attività di Fundraising e la Riforma

- Una quota almeno pari allo 0,6% commisurata all'ammontare nominale collocato dei titoli potrà essere devoluta a **titolo di erogazione liberale** per finanziare determinati progetti predisposti dagli ETS non commerciali, con assegnazione, in capo agli emittenti, in questo caso, di un credito d'imposta pari al 50% della stessa erogazione liberale in denaro.
- Il credito:
 - non rileverà ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap;
 - potrà essere utilizzato mediante compensazione in F24;
 - non si applicherà il limite di utilizzo annuo di € 250.000,00;
 - non concorrerà a formare il limite annuo di utilizzo dei crediti utilizzabili in compensazione (€ 700.000,00);
 - non sarà cumulabile con altre agevolazioni tributarie previste per le erogazioni liberali.
- E', inoltre, previsto che i titoli non concorreranno alla formazione dell'attivo ereditario soggetto all'imposta di successione e non rileveranno ai fini della determinazione dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi.


Attività di Fundraising e la Riforma

I SOCIAL LENDING ...

- L'articolo 78 disciplina, invece, il trattamento fiscale del c.d. *social lending*, con il fine di favorire la raccolta, on-line, di capitale da parte degli ETS.
- Nello specifico viene previsto che la remunerazione del capitale è assoggettato allo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli di Stato.
- E' precisato che i gestori dei portali on-line, che interverranno nel pagamento degli importi percepiti da coloro che presteranno fondi attraverso tali portali, dovranno operare sugli stessi importi una ritenuta a titolo di imposta, secondo le previsioni dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600/1973, con l'aliquota prevista per i titoli di Stato.
- Per i soggetti che non svolgono attività d'impresa, gli importi percepiti a titolo di remunerazione costituiranno redditi di capitale, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 917/1986.

Attività di Fundraising e la Riforma

L'articolo 81 del CTS istituisce il social bonus:



Attività di Fundraising e la Riforma

- Il credito d'imposta descritto in precedenza sarà limitato ad una percentuale del reddito imponibile che varierà a seconda del soggetto erogatore:
- Persone fisiche: **15% del reddito imponibile**;
- Soggetti titolari di reddito d'impresa: **5 per mille dei ricavi annui**.
- Inoltre, tale credito sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo e alle erogazioni che beneficeranno del social bonus non saranno applicabili le detrazioni/deduzioni previste dall'art. 83.

Esempio:

Social Bonus – Art. 81	
Soggetto erogatore	Vantaggio
Persona fisica Reddito 100 mila €	Erogazione fino a 15mila € Credito d'imposta fino a 9.750 € In tre quote annuali di 3.250 €
Società di capitali Ricavi 5 milioni €	Erogazione fino a 25mila € Credito d'imposta fino a 12.500 € In tre quote annuali di 4.166,67 €

Attività di Fundraising e la Riforma

Erogazioni Liberali (art. 83)

**Persone
fisiche**

**Persone
fisiche, enti
e società**

**Soci di
società di
mutuo
soccorso**

- Detrazione dall'Irpef di un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per erogazioni liberali in favore di ETS non commerciali, per un importo complessivo, per anno, non superiore a € 30.000,00.
- L'importo è elevato al 35% qualora l'erogazione sia a favore di ODV.
- Liberalità in denaro o in natura deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato
- Detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19% dei contributi associativi per un importo superiore a € 1.300,00, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza sul lavoro o di vecchiaia, ovvero in caso di decesso, alle loro famiglie.

Attività di Fundraising e la Riforma

Esempio di detrazione per erogazione liberale, da persona fisica, in favore di ETS non commerciale (art. 79 c. 5):

Persona fisica – reddito annuo 15mila € - Erogazione 1.000 €			
	Vecchia normativa		<u>Nuova normativa</u>
Beneficiario	Onlus	Onlus	Ets
Norma	Art. 15 TUIR	Art. 14 D.L. 35/2005 – più dai meno versi	Art. 83 CTS
Vantaggio	Detrazione 26% dall'Irpef risparmia 260 €	Deduzione dall'imponibile risparmia circa 230 €	Detrazione 30% dall'Irpef (35% OdV) risparmia 300 € (350 € per erogazione a OdV)

Attività di Fundraising e la Riforma

Esempio di detrazione per erogazione liberale, da società di capitali, in favore di ETS non commerciale:

Società di capitali – reddito complessivo netto 5 milioni €			
	Vecchia normativa		<u>Nuova normativa</u>
Beneficiario	Onlus	Onlus	Ets
Norma	Art. 100, c. 2, lett. h) TUIR	Art. 14 D.L. 35/2005 – più dai meno versi	Art. 83CTS
Vantaggio	Deduzioni per erogazioni fino ad € 100.000 risparmia fino a 24.000 €	Deduzione per erogazioni fino ad € 70.000 risparmia fino 16.800 €	Deduzione per erogazioni fino ad € 500.000 risparmia fino a 120.000 €

(NORMA IN GENERALE Più FAVOREVOLE RISPETTO A QUANTO PREVISTO DAL DL 35/2005 ART. 14)

Attività di Fundraising e la Riforma

- Il comma 3 dell'art. 83 prevede altresì la possibilità, qualora la deduzione risultasse superiore al reddito complessivo dichiarato diminuito di tutte le deduzioni, che:
«..l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare..»
- È ammessa la detrazione e la deduzione a condizione che i versamenti siano eseguiti tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs 9,7,97 n. 241 (art. 79 co. 1)

Attività di Fundraising e la Riforma

Fondo per il finanziamento (art. 72)

- Il Fondo per il finanziamento sostiene lo svolgimento di attività di interesse generale anche attraverso reti associative per progetti di ODV, APS e fondazioni iscritte al RUNTS e in particolare:
 - sostegno alle attività delle ODV;
 - sostegno alle attività delle APS;
 - contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.

Continuano ad essere finanziate le c.d. APS storiche.

Gli obiettivi, le aree di intervento, e le linee di attività finanziabili sono definite dal Ministero del Lavoro.

- Il Codice del Terzo Settore conferma le disposizioni di finanziamento di particolari tipologie di organizzazioni, sistematizzandone i criteri.
- Permangono gli obblighi di rendicontazione puntuale per le attività finanziate.
- Annualmente, un atto di indirizzo del Ministro del lavoro determinerà gli obiettivi e le altre caratteristiche per il finanziamento; entro un anno dall'entrata in vigore del Codice (avvenuta il 3 agosto 2017), un Decreto del Ministro del lavoro statuirà le modalità di attuazione per ottenere i contributi per autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e per gli altri beni strumentali.

Attività di Fundraising e la Riforma

PER LE IMPRESE SOCIALI:

- Detassazione degli utili e degli avanzi di gestione

se destinati, con chiaro riscontro delle scritture contabili obbligatorie, ad apposita riserva indivisibile in sospensione d'imposta in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio e risultino effettivamente destinati (entro il secondo periodo d'imposta successivo) allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio, nonché al versamento del contributo per l'attività ispettiva (art. 15 Codice)

- Detrazioni a favore delle persone fisiche (art. 18 co. 3)

- Detrazione a favore delle persone giuridiche (art. 18 co. 4)

- Disposizioni anche a favore delle fondazioni imprese sociali (per co. 3 e 4 - art. 18 co. 5)

Attività di Fundraising e la Riforma

Le detrazioni a favore delle persone fisiche

- è previsto che dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società, incluse quelle cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/2017 e siano costituite da non più di 36 mesi dalla medesima data.

L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere detratto nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

Attività di Fundraising e la Riforma

Le deduzione a favore dei soggetti IRES

- non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società il 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più società, incluse quelle cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/2017 e siano costituite da non più di 36 mesi dalla medesima data.

L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 1,8milioni di euro e deve essere mantenuto per almeno 3 anni. L'eventuale cessione, anche parziale, prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo dedotto. Sull'imposta non versata per effetto della deduzione non spettante sono dovuti gli interessi legali.

Attività di Fundraising e la Riforma

Le disposizioni a favore delle fondazioni

Per non determinare una disparità di trattamento tra le imprese sociali costituite in forma societaria e quelle costituite in forma non societaria, il legislatore ha esteso le agevolazioni previste per le persone fisiche e i soggetti IRES anche alle imprese sociali costituite in forma di fondazione.

Tali benefici, invece, non si applicano alle imprese sociali costituite in forma di associazione.

L'esclusione è giustificata dalla circostanza che “queste ultime hanno con maggiore facilità (stante la base personale che, al pari delle società, le contraddistingue) la possibilità di acquisire per trasformazione la forma societaria qualora intendano avvalersi di capitale di rischio, e usufruire delle agevolazioni in esame”.

Attività di Fundraising e la Riforma

Le altre agevolazioni

Sempre con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle imprese sociali, il legislatore ha apportato una serie di significative modifiche al Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. n. 8/1998), in modo che:

- le imprese sociali possano accedere alla raccolta di capitali di rischio attraverso portali telematici;
- le imprese sociali vengano inserite nel novero dei soggetti per i quali le offerte al pubblico, condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali, possono essere finalizzate attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dai suddetti soggetti.

Attività di Fundraising e la Riforma

Il 5x1000 (d.lgs. 111/2017)

In sintesi

- Accesso al 5 per mille con l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore
- Procedure di erogazione dei contributi più rapide
- Soglie minime dell'importo erogabile sulla base delle scelte dei contribuenti
- Trasparenza sulle informazioni relative all'utilizzo dei contributi ricevuti
- Divieto di utilizzare le somme ricevute per coprire spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione alla destinazione del 5x1000
- Cambiano le modalità di redistribuzione e criteri di ripartizione delle scelte «indistinte»
- Comunicare modalità di pagamento
- Obblighi di pubblicità delle somme erogate (art. 8) : rendiconto entro un anno dalla ricezione (con modalità che dovranno essere definite...) => non è più prevista soglia minima di 20,000 => trasmissione del rendiconto all'amministrazione erogatrice entro 30 giorni successivi all'anno + pubblicazione su proprio sito web (attenzione alle sanzioni!)

Grazie per l'attenzione